

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 272-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 marzo 1959

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1959 (V. Stampato n. 967)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 NOVEMBRE 1959

Istituzione della qualifica di vice direttore generale tecnico e della qualifica di vice direttore generale amministrativo nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modalità per la nomina del vice direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione della qualifica di vice direttore generale tecnico e della qualifica di vice direttore generale amministrativo nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, è sostituito dai seguenti:

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Il vice direttore generale è scelto tra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale tecnico o amministrativo e di direttore di stabilimento di 1^a classe ed è nominato con le stesse modalità di cui al primo comma ».

« Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo.

I vice direttori generali sono scelti, rispettivamente, tra i direttori centrali tecnici ed i direttori centrali amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalità di cui al primo comma ».